

Il C.I.O., infatti, esercitava nei confronti del Tribunale Arbitrale ingerenze di notevole spessore, non solo per quanto atteneva alla *amministrativa finanziaria*, ma anche circa l'individuazione dei soggetti da inserire nelle *liste degli arbitri*, la cui nomina era riservata al Presidente del C.I.O.

Nel corso degli anni, le competenze del Tribunale Arbitrale si sono estese alla soluzione di *controversie di natura disciplinare* nonché ai *giudizi di appello* circa le decisioni adottate dagli organi federali interni, sempre *di natura disciplinare e tecnica*.

Nel 1994 il T.A.S. è stato riformato ed è stato adottato un *Codice di arbitrato* in materia di sport secondo il quale la *sedes del giudizio arbitrale* deve coincidere con quella in cui si trova il T.A.S., e cioè Losanna, in Svizzera.

Nella nuova disciplina il T.A.S. viene affiancato dal *Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport (C.I.A.S.)*, con il compito di favorire la risoluzione arbitrale delle controversie e di rendere il Tribunale Arbitrale autonomo ed indipendente nell'ambito delle sue decisioni.

Il C.I.A.S., in particolare, nomina:

- il proprio *Presidente*, che coincide con il Presidente del T.A.S.;
- due *Vicepresidenti*;
- i *Presidenti delle Camere* nelle quali viene suddiviso il T.A.S.;
- i *componenti della lista* dalla quale verranno scelti i membri dei collegi arbitrali.

Il Consiglio, inoltre, è dotato di *poteri di natura organizzativa*.

Le nuove *funzioni giurisdizionali* del T.A.S. attono alla risoluzione di controversie di natura disciplinare, nonché relative a decisioni adottate dagli organi interni di giustizia sportiva, laddove sia prevista la *clausola compromissoria* di deferimento al Tribunale Arbitrale ovvero vi abbiano aderito le parti con atto puntuale.

Per quanto attiene, invece, alla *funzione consultiva* del T.A.S., questa è stata limitata a determinati soggetti e precisamente:

- al C.I.O.;
- alle Federazioni internazionali;
- ai Comitati olimpici;
- alle altre associazioni riconosciute dal C.I.O., con esclusione delle Federazioni e degli organi nazionali.

## CAPITOLO NONO

### IL DOPING E LA GIUSTIZIA SPORTIVA

**SOMMARIO:** 1. Il doping. - 2. Le tipologie di sostanze vietate. - 3. Il doping nella giustizia sportiva. - 4. La Commissione Antidoping. - 5. La Commissione Scientifica Antidoping. - 6. L'Ufficio di Procura Antidoping. - 7. Il Comitato Etico. - 8. L'Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport. - 9. La Federazione Medico Sportiva Italiana. - 10. La Commissione Federale Antidoping.

#### 1. IL DOPING

Tradizionalmente il **doping** viene definito come *l'utilizzo di qualsiasi agente esogeno* (farmacologico, endocrinologico, ematologico ecc.) *ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento*. Accade spesso, infatti, che determinati farmaci e pratiche terapeutiche vengano utilizzati dagli atleti come mezzo per migliorare artificialmente la propria prestazione fisica. È stato dimostrato, peraltro, che spesso i miglioramenti ottenuti dall'utilizzo di queste sostanze sono dovuti al c.d. *effetto placebo*: l'atleta è convinto che la sua prestazione dovrà necessariamente migliorare e questo ingenera un meccanismo mentale tale per cui riesce a potenziare la sua prestazione in forza di una carica più psicologica che reale.

Il fenomeno del doping è relativamente recente: solo dal 1964 hanno avuto inizio sistematici controlli antidoping sugli atleti, mentre risale al 1971 la prassi di sostanze proibite stilata dal Comitato Olimpico Internazionale, poi periodicamente aggiornata.

Il 16 novembre 1989 a Strasburgo è stata firmata la **Convenzione contro il doping**, ratificata dall'Italia con legge 29 novembre 1995, n. 522. Nella convenzione, in particolare, vengono individuati una serie di obiettivi che le parti contraenti si impegnano a realizzare. Più precisamente, queste devono incoraggiare le rispettive organizzazioni sportive nazionali ad *armonizzare*:

- i regolamenti antidoping, sulla base di regolamenti antidoping internazionali;
- gli elenchi delle classi farmacologiche di agenti di doping, sulla base degli elenchi adottati dagli organi competenti internazionali;
- le procedure di controllo antidoping;

- le procedure disciplinari;
- le procedure per l'applicazione delle sanzioni ai responsabili.

Le parti devono raggiungere tali obiettivi garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi al centro delle indagini ed applicando i principi riconosciuti a livello internazionale. Tra questi ultimi, in particolare:

- l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare;
- riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza;
- previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata.

In Italia con legge 14 dicembre 2000, n. 376 è stata disciplinata la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping. Questa legge chiarisce che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e che l'attività sportiva deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati nella Convenzione di Strasburgo del 1989.

L'art. 1, n. 1, della legge vieta espressamente l'attività sportiva svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. L'art. 1, n. 2, stabilisce che «costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Pertanto, si può affermare che è solo con tale legge che in Italia la somministrazione e assunzione di sostanze che alterano il rendimento dell'atleta integrano una fattispecie penalmente rilevante.

## 2. LE TIPOLOGIE DI SOSTANZE VIETATE

Esistono vari tipi di doping ed i farmaci più frequentemente utilizzati a fini dopanti sono gli steroidi anabolizzanti e le sostanze eccitanti.

### A) Gli steroidi anabolizzanti

Sono sostanze che derivano dagli ormoni sessuali maschili e che favoriscono la sintesi proteica e, quindi, la costruzione di tessuti dell'organismo. Chi utilizza gli steroidi anabolizzanti per finalità illecite ne assume quantità enormi che possono superare di 10 volte i dosaggi normali.

Gli effetti vantaggiosi sono costituiti dall'aumento della massa muscolare e della forza. Tuttavia gli studi sugli effetti collaterali hanno evidenziato che questi sono molto più rilevanti dei risultati ottenuti dall'utilizzo del farmaco. Inoltre, essi mutano a seconda del soggetto che viene preso in considerazione e, quindi, dipendono da fattori quali il sesso o l'età.

Si è dimostrato che tali sostanze producono effetti molto più rilevanti negli adolescenti, ma che provocano degli effetti collaterali come la riduzione dell'altezza definitiva. Gli effetti collaterali nelle donne sono legati all'origine degli steroidi utilizzati e consistono nella comparsa di caratteri sessuali tipicamente maschili come la peluria sul volto e sul corpo, ed un abbassamento del timbro vocale. Da effetti collaterali negli uomini sono tali da compromettere la fertilità e provocare la calvizie. Si sottolinea, infine, che l'utilizzo di questi farmaci comporta un aumento di incidenza di tumori, di cardiopatie e di patologie a carico dei tendini, sino a fenomeni di alterazione della personalità.

### B) Le sostanze eccitanti

Nei soggetti che devono affrontare un esercizio fisico, tali sostanze accrescono la vigilanza e la capacità di concentrazione. Durante l'esecuzione, poi, aumentano il flusso di sangue nei muscoli, la forza contrattile del cuore e la profondità degli atti respiratori. Tutte queste reazioni sono dirette dal sistema nervoso simpatico, prevalentemente attraverso l'azione della adrenalina. Esistono, peraltro, sostanze dalle quali si ottengono effetti equivalenti, dette «amine simpaticomimetiche». Queste sostanze, presenti in molti medicinali in commercio, come ad esempio quelli per combattere la tosse e il raffreddore, hanno la capacità di migliorare la prestazione fisica. Gli effetti collaterali provocati da questi stimolanti sono particolarmente rilevanti:

- assuefazione e dipendenza psicologica;
- tremori;
- stati confusionali;
- aggressività.

Tuttavia gli effetti collaterali più significativi sono quelli che interessano il sistema cardiovascolare, in quanto l'utilizzo di queste sostanze provoca un aumento della pressione arteriosa, nonché aritmie cardiache pericolose, aumentando così il rischio di un decesso improvviso. Da considerare, inoltre, che durante il pernere del loro effetto, queste tendono a cancellare la fatica fisica, inducendo così l'atleta a superare inevitabilmente i suoi limiti prestazionali, con il rischio di gravi danni muscolari. Tra i vari simpaticomimetici, il più famoso è l'amfetamina che nel 1967 cagionò la morte del ciclista Tom Simpson durante il giro di Francia. Pienamente assimilabile a questa classe di sostanze è anche la cocaina, in quanto possiede gli stessi stimoli e provoca gli stessi effetti collaterali, ma con un maggior rischio di assuefazione e maggiori problemi psicologici nei soggetti che ne fanno uso.

### C) Le altre sostanze dopanti

Rientrano a pieno titolo tra le sostanze dopanti i betabloccanti, che svolgono una azione contraria a quella delle amine simpaticomimetiche e che vengono utilizzati per ridurre il tremore e la paura del pubblico; i narcotici e gli antidolorifici, di tipo

morfino, che tendono ad annullare la sensibilità al dolore da fatica e da lesione muscolo-tendinea. Ultimamente è stata utilizzata la tecnica dell' **autotrasfusione**, secondo la quale all'atleta viene tolta, durante il periodo di allenamento, una determinata quantità di sangue che viene conservato. Questo meccanismo induce l'organismo ad accrescere la produzione di globuli rossi per riportarli al loro livello normale; poi, il giorno prima della gara, vengono reinfusi i globuli rossi in precedenza prelevati, con la conseguenza che vi è un aumento della concentrazione di emoglobina e, quindi, un miglioramento della capacità del sangue di trasportare ossigeno. Tuttavia anche con questa pratica si corrono grossi rischi, quali **trombosi ed embolie**.

Da quanto delineato emerge chiaramente l'aspetto altamente negativo circa l'uso di sostanze dopanti, poiché i rischi sono tantissimi ed i risultati ottenuti di scarso rilievo prestazionale. Da rilevare è che si può risultare *positivi* al controllo antidoping pur senza aver ingerito consapevolmente particolari sostanze per aumentare il proprio rendimento. Questo può accadere perché alcune delle sostanze che sono considerate proibite, in realtà, sono normali componenti di alcuni farmaci in commercio, il cui utilizzo è pienamente legittimo. I farmaci che tradizionalmente contengono queste sostanze sono quelli utilizzati contro il raffreddore e l'influenza, contro la tosse o anche colliri e i farmaci che riducono l'appetito. Per questa ragione è opportuno consultare il medico prima di assumere farmaci a ridosso di un evento sportivo ed avvertire il medico addetto all'antidoping del tipo di farmaco utilizzato nei giorni precedenti la gara.

### 3. IL DOPING NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel diritto sportivo il doping rileva come illecito disciplinare: l'atleta, nel quale viene accertata la presenza di sostanze in grado di alterare artificialmente il risultato della sua prestazione, viene ritenuto colpevole d'aver violato una norma disciplinare della giustizia sportiva. In tal senso dispongono i vari regolamenti di giustizia federali, ove universalmente si chiarisce che il doping costituisce illecito disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti (es.: art. 5, 5° comma, Regolamento di giustizia sportiva F.I.S.D.).

L'importanza del fenomeno del doping è stata recentemente sottolineata anche nel **D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15** laddove all'art. 4, 1° comma, lett. d) si è stabilito che gli atleti ed i tecnici possono far parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I. a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Ciascuna Federazione ha elaborato un proprio regolamento per disciplinare la procedura da adottare in materia di doping, tuttavia alcuni principi sono presenti in ogni Federazione o Disciplina associata. Infatti l'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 stabilisce che il C.O.N.I., le Federazioni sportive, le Società affiliate, le Associazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute poste dalla stessa legge, prevedendo in particolare le *sanzioni* e le *procedure disciplinari* nei confronti dei tesserati *in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli*.

Sulla base di questa legge le Federazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire **sanzioni disciplinari** per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

In attuazione del *Codice Mondiale Antidoping* della WADA (Agenzia mondiale antidoping), la Giunta nazionale del C.O.N.I. ha approvato, con Deliberazione n. 482 del 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il **Regolamento dell'attività antidoping**, in vigore dal 1° gennaio 2004.

In base all'art. 2 del Regolamento devono considerarsi sue violazioni e, pertanto, **illeciti disciplinari**:

— la *presenza di una sostanza vietata* (o di suoi metaboliti o marker) in un campione biologico dell'atleta.

Gli atleti sono responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, pertanto per l'accertamento di una violazione antidoping non è necessario dimostrare che vi sia stato, da parte dell'atleta, *dolo, colpa, negligenza o uso colpevole*:

— l'uso o tentato uso di sostanze o metodi proibiti;

— il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici;

— la violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, compresa l'omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità;

— la *manomissione*, anche se solo tentata, di una fase dei controlli antidoping;

— il possesso o il traffico illegale di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti;

— la *somministrazione di sostanze vietate*, il ricorso a metodi proibiti, entrambe anche nella forma del tentativo, nonché l'*istigazione, assistenza o complicità* ad un atleta nella violazione o tentata violazione del regolamento.

Gli organi predisposti dall'ordinamento sportivo a tutela della disciplina antidoping sono presenti sia presso ciascuna Federazione sportiva o Disciplina associa-

ta, sia presso il C.O.N.I., dove sono stati istituiti gli organi più rilevanti cui tutte le Federazioni e le Discipline fanno riferimento nei propri regolamenti antidoping.

Tali organi sono:

- la Commissione Antidoping;
- la Commissione Scientifica Antidoping;
- l'Ufficio di Procura Antidoping;
- il Comitato Etico;
- l'Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport (U.G.G.);
- la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.);
- gli organi Federali costituiti presso le singole Federazioni sportive o Discipline associate.

#### 4. LA COMMISSIONE ANTIDOPING

Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stata istituita la **Commissione Antidoping**, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l'incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.

##### A) Funzioni

I compiti principali della Commissione sono:

- elaborare *programmi educativi* nonché *campagne di informazione e formazione* derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
- assumere iniziative dirette ad acquisire *elementi conoscitivi* ed a formulare *proposte* per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, in collaborazione con gli organi del C.O.N.I., delle Federazioni e Discipline interessate;
- procedere alla *ricognizione delle regole antidoping* emanate dalla WADA, dal C.O.N.I., dalle Federazioni e Discipline ed effettuare studi sulle normative vigenti in materia di doping, al fine di formulare proposte;
- effettuare un *costante monitoraggio* sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni e dalle Discipline;
- disporre ed attuare in piena autonomia i *controlli a sorpresa* durante e fuori le competizioni, su propria iniziativa ovvero richiesti dalla Federazione o Disciplina interessata, nonché dall'Ufficio di Procura Antidoping.

##### B) I controlli a sorpresa

La Commissione, come appena visto, può disporre specifici *controlli antidoping a sorpresa*, tramite la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.). A questi controlli possono essere sottoposti gli *atleti italiani e stranieri* tesserati per le società affiliate alle varie Federazioni o Discipline, che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.

La Commissione individua direttamente i *nominativi* degli atleti da sottoporre ai controlli che possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti, i raduni ed anche al di fuori degli stessi, altresì *su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping*, ove siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.

La Commissione, che può avvalersi, se necessario, della collaborazione delle Federazioni o Discipline interessate, provvede ad inviare all'atleta e contestualmente alla Federazione o Disciplina di appartenenza, tramite telegramma, la *convocazione* per l'effettuazione del prelievo. Questa deve pervenire *almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo medesimo*. L'atleta che non si presenta all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall'Ispettore Medico incaricato del controllo alla F.M.S.I., che provvede ad informare l'U.G.G. (*Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport*), per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping.

La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e inviare, senza preavviso, un Ispettore Medico nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo in cui l'atleta sia reperibile. In questo caso, l'Ispettore Medico deve concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare *entro un'ora dalla notifica*.

##### C) Le informazioni rilevanti

Tutte le Federazioni o Discipline sono tenute a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti **informazioni** relative alla loro *attività agonistica ed addestrativa* (art. 5.6 del Regolamento):

- i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituiti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. e con l'U.G.G.;
- l'elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza;
- i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;

— i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno.

Se i responsabili della Federazione o Disciplina non provvedono a fornire tali informazioni, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di *sei giorni*, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

L'attenzione per l'espletamento dei controlli è molto rigido: si prevede che la mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della Federazione o Disciplina interessata, determina a carico di questa l'obbligo di rimborsare alla F.M.S.I. le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo.

La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può altresì richiedere, per il tramite dell'U.G.G., di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti esterni e mezzi del C.O.N.I.

## 5. LA COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING

### A) Generalità

Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano opera in posizione di piena autonomia la **Commissione Scientifica Antidoping (C.S.A.)**. Questa è composta da un Presidente e da un massimo di 14 membri, di cui 12 scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e 2 designati dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.

### B) Funzioni

Le principali funzioni della Commissione Scientifica Antidoping sono:

— fare ricerca scientifica, anche su commissione, negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza.

La Commissione definisce, a tal fine, i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;

— inoltrare al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. affermazioni e dichiarazioni di principio, sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;

— svolgere *attività educativo-didattica*, attraverso la produzione di testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;

— assumere le funzioni di *Autorità medica competente* a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all'art. 1, 4° comma, L. 376/2000 (concessione di esenzioni a fini terapeutici), su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite delle varie Commissioni federali antidoping;

— agire da *osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping*, al fine di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;

— svolgere azione di *supporto, consulenza e controllo*, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;

— sviluppare, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Salute, *rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità* ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, per una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso dei farmaci nello sport;

— proporre alla Giunta nazionale del C.O.N.I., curandone l'attuazione, *campagne di prevenzione e di sensibilizzazione*, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;

— *esprimere pareri su questioni scientifiche riguardanti il doping*, su richiesta del C.O.N.I. e delle Federazioni e Discipline.

## 6. L'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING

### A) Generalità

L'**Ufficio di Procura Antidoping (U.P.A.)**, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità di tesserati delle Federazioni e Discipline che abbiano posto in essere comportamenti vietati dai regolamenti antidoping.

L'Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da un massimo di otto Procuratori e da un Segretario.

### B) Funzioni

L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare:

— sull'uso, sul traffico, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;

— sull'istigazione, anche non accolta, sull'accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato;

- sulle violazioni accertate in applicazione della L. 376/2000;
- sul rifiuto od omissione di sottoporsi, senza giustificato motivo, a prelievo antidoping.

### C) L'indagine

Il Procuratore Capo effettua personalmente i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori, coordinandone l'attività. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi.

L'Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alle Federazioni o Discipline ogni documento necessario e, per il tramite dell'U.G.G., avvalersi dell'ausilio di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, senza preavviso, ai locali nei quali si effettuano le operazioni di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.

L'Ufficio di Procura Antidoping può inoltre richiedere alla Commissione Scientifica Antidoping pareri, valutazioni ed assistenza per fatti riguardanti le indagini e provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, anche ai sensi della L. 376/2000, di cui viene a conoscenza.

## 7. IL COMITATO ETICO

### A) Generalità

Il Comitato Etico (C.E.) è istituito presso il C.O.N.I. quale organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture antidoping previste nel Regolamento dell'attività antidoping. Questo è composto da un Presidente e da un massimo di sei componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del C.O.N.I. Un Segretario, infine, assicura il funzionamento del Comitato.

### B) Funzioni

Il C.E. svolge una funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici ed esprime il proprio giudizio di idoneità riguardo agli aspetti etici, sociologici e metodologici delle ricerche.

Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà servirsi di componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato, peraltro, parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e, limitatamente a questi, avrà diritto di voto.

Il Comitato Etico opera in posizione di piena autonomia e indipendenza, sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento recante modalità, condizioni e procedure di propria competenza.

## 8. L'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E GARANZIA PER LO SPORT

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attraverso l'Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport (U.G.G.) svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, nonché nel rispetto della L. 376/2000. In particolare l'U.G.G.:

- compie attività di coordinamento con le strutture antidoping del C.O.N.I. e con le Federazioni nazionali e Discipline associate sulla specifica materia;
  - è di supporto alla Commissione Antidoping nell'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa;
  - provvede ad accertare l'identità dell'atleta nel caso in cui riceva dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) comunicazione di positività del campione biologico prelevato;
  - redige, almeno una volta l'anno, una relazione statistica sulle attività di controllo antidoping, portandone a conoscenza la Giunta nazionale del C.O.N.I. e la WADA;
  - svolge opera di dissuasione all'uso di sostanze dopanti attraverso progetti educativi, di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi alla pratica del doping;
  - ha rapporti con la WADA e gli altri Enti sulla specifica materia e può chiedere pareri alle strutture antidoping previste dal Regolamento dell'attività antidoping.
- L'U.G.G. riferisce di volta in volta alla Giunta nazionale del C.O.N.I. le positività accertate, l'andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping, nonché le sanzioni comminate dagli organi di giustizia federale.

## 9. LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

La Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) è l'organo competente all'esecuzione dei controlli antidoping ed ha il compito di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo e delle relative formalità.

I medici designati devono sottoscrivere il *verbale di prelievo antidoping* e, in ogni caso, sono responsabili del rispetto delle procedure.

La F.M.S.I. ha, inoltre, il compito di provvedere alla *formazione* e all'*aggiornamento* degli Ispettori Medici, inseriti in un apposito Albo, mentre la Giunta nazionale del C.O.N.I. predispone ed organizza i corsi in armonia con la normativa prevista nello specifico Standard internazionale.

Infine la F.M.S.I., se lo ritiene opportuno, ha facoltà di incaricare *Supervisor medici federati* che controllino l'operato degli iscritti all'Albo. In caso di assenza per causa di forza maggiore dell'Ispettore Medico designato, le sue funzioni sono espletate dal Supervisor presente.

## 10. LA COMMISSIONE FEDERALE ANTIDOPING

Presso ciascuna Federazione o Disciplina associata opera sempre, in collaborazione con gli organi di cui sopra, la **Commissione Federale Antidoping**, la quale per ovvie ragioni deve essere composta da persone estranee alla società sportiva affiliata alla Federazione o Disciplina di riferimento. In ogni regolamento antidoping, infatti, deve essere prevista una forma di **incompatibilità tra la qualità di componente la Commissione ed incarichi o cariche rivestite in seno a società affiliate**.

Si riporta, a tale proposito, il testo dell'art. 8 del Regolamento dell'attività antidoping della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera): «*L'incarico di componente della Commissione Federale Antidoping di cui al presente regolamento è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Società affiliate alla FIDAL. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della FIDAL l'opzione per l'uno o per l'altro incarico. La mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione è causa di decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.*».

Le funzioni esercitate dalla Commissione sono tendenzialmente *funzioni di controllo* sull'attività sportiva svolta sul territorio nazionale. Questa, inoltre, laddove lo ritenga opportuno, ovvero quando sussistano gravi e giustificati motivi, può disporre dei controlli in occasione di tornei e allenamenti.